



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2020, proposto da Elena Bagnardi, Gelsomina Crescenzi, Rosaria Luongo, Rosetta Melidoro, Laura Provenzano, Valeria Raccomandato, Antonella Scandiffio, Anna Rosa Vigilante, Barbara Zaccagni, Roberta Granata, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonello Manuel Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

nei confronti

Lucia De Grazia, Anna Franca Ambrosio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'atto provvedimentale del 24.08.2020 n.° 1955 a firma del D.G. dell'USR

Lombardia – Ufficio VII in uno all'allegato con cui sono individuati quali docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2020 – 2021 sulla rispettiva classe di concorso in cui sono ricomprese le ricorrenti relativamente alla classe di concorso per la scuola primaria EEEE da GM/18 assegnate su provincia di Varese;

b) del decreto dirigenziale con pari data del 24.08.2020 n.° 19500 mediante cui il D.G. dell'USR Lombardia – Ufficio VII ha rettificato ora per allora l'atto di individuazione del 18 agosto 2020, Prot. n.° 19221 dei destinatari di contratto a t.i. relativo al contingente da assumere per l'a.s. 2020 – 21 proveniente da graduatorie regionali di merito e da GAE al 50% e l'allegato elenco a causa della presenza nelle relative graduatorie di docenti già assunti a t.i. provenienti da GM/18; c) per quanto di ragione dell'atto provvedimento dell'USR Lombardia del 18 agosto 2020 Prot. n.° 19221 che ha individuato i docenti destinatari di contratto a t.i. per la scuola primaria per l'a.s. 2020 – 21 e di assegnazione della provincia di titolarità;

d) del decreto dell'USR Lombardia del 17 agosto 2020, n.° 2353 con cui si è disposta la ripartizione del contingente di assunzioni del personale docente per l'a.s. 2020 – 21 per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto dalle graduatorie concorsuali regionali e dalle GAE; e) degli avvisi del 17 e 18 agosto 2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco di sedi vacanti dopo le operazioni di mobilità a.s. 2020 – 21; f) del decreto dirigenziale dell'USR Lombardia dell'11.08.2020 con cui si è autorizzato il contingente per le assunzioni a t.i. del personale docente per l'a.s. 2020 – 21 ripartito tra le varie province della Lombardia; g) per quanto di ragione degli avvisi dell'USR Lombardia del 7 agosto 2020, prot. 18367, e del 9 ed 11 agosto 2020 mediante cui l'ufficio ha comunicato agli aspiranti già in possesso di contratto a t.i. di formalizzare atto di rinuncia sul portale telematico del MIUR Polis Istanze on line senza avere provveduto al loro depernamento; h) per quanto di ragione del D.M 08 agosto 2020 n.° 91 di autorizzazione alle assunzioni e di trasmissione del contingente da assumere a livelli regionale; i) per quanto di ragione dei due decreti direttoriali dell'USR

Lombardia nn.rr. 1858 e 1859 con cui l'Ufficio ha dato atto di avere proceduto alla cancellazione del personale proveniente dalle GM/18 nn.rr. 1546 che interessa le ricorrenti già assunto a t.i. e 85, e dunque di avere aggiornato ed epurato le graduatorie regionali al fine dell'assegnazione delle sedi vacanti; l) dei Decreti direttoriali del 28.08.2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco nn.rr. 2417, 2418, 2419 e 2420 mediante cui si è proceduto ad ulteriore scorrimento di docenti provenienti dalle GM/18 in posizione successiva a quella delle ricorrenti ed assegnate le sedi sulle province di preferenza delle ricorrenti, nonché rettificato solo per alcuni docenti le sedi sulle province assegnate; m) per quanto di ragione dell'avviso dell'USR Lombardia del 26.08.2020 di pubblicazione ulteriori sedi disponibili; n) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incogniti e con riserva di motivi aggiunti e per la condanna alla riassegnazione di sede sulle preferenze espresse per prime dalle ricorrenti trasferite in maniera illegittima sulle ultime province espresse quale quella di Varese in luogo delle prime espresse nella domanda inoltrata sul portale e che in maniera illegittima sono state assegnate a docenti provenienti da GM/18 in posizione deteriore rispetto alle ricorrenti, nonché al risarcimento dei danni, in forma specifica e/o generica (o per equivalente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 35 del D.lgs. n. 80/98, così come modificati dall'art. 7 della legge n. 205/00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima c.c. utile del 22/09/2020 tenuto conto dei tempi di presentazione del ricorso, in quanto la posizione del ricorrente potrà esser eventualmente reintegrata in tale sede, ove ne sussistano i presupposti;

Rilevato che, ai fini dell'emanazione di una misura cautelare monocratica occorre

depositare in giudizio la prova della notificazione del ricorso anche nei confronti di almeno un controinteressato, ai sensi dall'articolo 56, comma secondo, del c.p.a.;

Ritenuto per quanto concerne l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, richiesta da parte ricorrente, di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti coinvolti dalla procedura in contestazione;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di otto giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro il 15 settembre 2020;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti coinvolti dalla procedura di assunzione a t.i., come autorizzata con D.M. n.° 91 dell'8 agosto 2020, relativa alla classe di concorso in cui sono ricomprese le ricorrenti, ed indicata in ricorso, per la scuola primaria (classe EEEE);

e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Lombardia in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo

grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro tre giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata nel fascicolo telematico dai ricorrenti entro il 15 settembre 2020;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che dovrà essere depositata entro il 12 settembre 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la c.c. del 22 settembre 2020.

Autorizza, come richiesto da parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 2 settembre 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO